

Enti ecclesiastici e procedure concorsuali^(*)

Andrea Perrone

SOMMARIO: 1. Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. - 2. I termini del problema. - 3. Le soluzioni tradizionali. - 3.1. L'approccio basato sulle caratteristiche soggettive degli enti ecclesiastici. - 3.2. L'impostazione fondata sulla nozione oggettiva di impresa. - 4. Alcune osservazioni critiche. - 4.1. Le procedure concorsuali sono incompatibili con la struttura e le finalità degli enti ecclesiastici? - 4.2. Beni ecclesiastici e responsabilità patrimoniale. - 5. I beni per l'esercizio delle attività di religione o di culto come limite alla garanzia generica dell'ente ecclesiastico. - 6. Alcune necessarie precisazioni. - 6.1. La rilevanza dell'istituto canonistico del patrimonio stabile. - 6.2. Il problema della pubblicità - 7. Segregazione patrimoniale e separazione soggettiva. - 8. Enti ecclesiastici e gestione dei rischi.

1. Lo stato di crisi che in anni recenti ha caratterizzato alcuni ospedali cattolici appartenenti a istituti di vita consacrata ha reso di immediata attualità la questione sull'applicabilità delle procedure concorsuali agli enti ecclesiastici.

Oggetto nel passato di un'unica decisione resa in un caso "estremo"¹ e altrimenti discusso in contributi dottrinali di prevalente approccio ecclesiasticistico², il problema è oggi affrontato da alcune importanti decisioni per l'omologa di concordato preventivo³ e, in un'occasione, da un

(*) Ringrazio Pierluigi Benigno, Andrea Bettetini, Paolo Cavana, Antonio Cetra, Venerando Marano e Cesare Varalda per le preziose osservazioni a una versione precedente. Eventuali errori e omissioni rimangono miei.

¹ Trib. Paola, 3 dicembre 2009, in *Fallimento*, 2010, p. 980, con nota di C. TRENTINI, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*.

² Per la inapplicabilità, S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, 183; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e controlli confessionali*, I, Torino, 2002, 177 ss.; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010, 234 s.; in senso contrario, A. CELLI, *La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI (a cura di), *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Milano, 2015, 287 ss.; A. FUCCILLO, *Giustizia e religione*, I, Torino, 2011 53; M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*⁴, Torino, 2007, 248; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico*¹⁰, Milano, 2005, 423; nella letteratura commercialistica, A. CETRA, *sub art. 15*, in M. V. DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007, 501 ss.; G. PELLEGRINO, *Il fallimento dei gruppi associativi*, Padova, 1986, 255 ss.; ma v. già S. LANDOLFI, *Considerazioni sugli enti ecclesiastici imprenditori*, in *Dir. e giur.*, 1975, 487 ss.; in senso contrario, E. GRIMALDI MARCELLI, *L'esercizio dell'impresa commerciale e il fallimento negli enti ecclesiastici*, in *Dir. e giur.*, 1977, 488 ss.; ma v. già A. ARENA, *Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito*, Milano, 1956, 43 ss.

³ Trib. Roma, 25 luglio 2013 (decr.), *Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario*, ined., cui *adde*, con riferimento all'ammissione alla procedura, Trib. Roma, 25 ottobre 2012 (decr.), ined.; Trib. Roma, 14 aprile 2016 (decr.), *Casa Generalizia dell'Ordine*

provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. in l. 18 febbraio 2004⁴.

2. Le fattispecie in esame consentono di cogliere con chiarezza i termini della questione.

Da un lato, infatti, l'assistenza sanitaria svolta da un istituto di vita consacrata mediante la gestione di una struttura ospedaliera risulta facilmente qualificabile come attività di impresa. All'evidenza diretta alla prestazione di un servizio, con metodo economico e coordinamento dei fattori della produzione, nelle ipotesi in parola l'assistenza sanitaria rientra nel carisma originario degli istituti di vita consacrata e ha, pertanto, carattere continuativo e stabile. Di qui la possibilità di sussumere l'ente ecclesiastico nella nozione di imprenditore commerciale *ex* artt. 2082 e 2195, co. 1, n. 1, c.c. e la conseguente rilevanza delle norme speciali a tutela dei creditori, in particolare di natura concorsuale.

Per altro verso, le caratteristiche soggettive dell'imprenditore comportano la contestuale applicazione della disciplina concordataria: che, pur sottoponendo «alle leggi dello Stato» le «attività diverse da quelle di religione e di culto» svolte dagli enti ecclesiastici, fa salvo, nel contempo, il «rispetto della struttura e delle finalità di tali enti» (art. 7, co. 3, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984: d'ora in poi, «Accordo»; art. 15, l. 20 maggio 1985, n. 222: d'ora in poi, «l. 222/85»)⁵.

A questa stregua la questione da risolvere risulta agevole da formulare: in che misura il rispetto della struttura e della finalità di un ente ecclesiastico richiesto dall'Accordo limita la tutela dei terzi creditori dell'imprenditore commerciale? E più specificatamente: il necessario rispetto della struttura e della finalità dell'ente impedisce la soggezione di un ente ecclesiastico al regime delle procedure concorsuali?

Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, in www.fatebenefratelli-isolatiberina.it

⁴ D.M. 29 marzo 2013, *Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione*, in G.U. Serie Generale, 17 aprile 2013, n. 90, cui *adde*, con riferimento all'accertamento dello stato di insolvenza, Trib. Roma, 30 maggio 2013, in *Fallimento*, 2014, 201, con nota di F. APRILE, *La porta stretta tra fine spirituale di un ente ecclesiastico ed esercizio di attività commerciale*, in *Fallimento*, 2014, 213.

⁵ Analoghe previsioni - specificamente dirette a sottoporre alle leggi dello Stato le «attività di istruzione o di beneficenza» e le «attività diverse da quelle di religione o di culto» nel «rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono» - sono contenute nelle intese con altre confessioni religiose: per es., art. 12, co. 3, Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984; art. 12, co. 2, Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia» del 28 dicembre 1986; art. 15, co. 3, Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale del 4 aprile 2007.

3. Nel rispondere a tale questione è ricorrente la tendenza a enfatizzare un termine a scapito dell'altro.

3.1. Secondo un orientamento diffuso tra gli ecclesiasticisti, «l'applicazione delle procedure concorsuali e l'eventualità di una dichiarazione di fallimento appaiono di regola incompatibili con il regime soggettivo dell'ente ecclesiastico». Tali procedure, comporterebbero, infatti, «il passaggio della amministrazione dell'ente dai suoi organi ordinari a quelli della procedura fallimentare, nominati dall'autorità giudiziaria, con un'evidente alterazione della sua struttura e anche della sua finalità»⁶. Per altro e più specifico verso, la dichiarazione di fallimento aprirebbe «la strada della liquidazione dell'intero patrimonio dell'ente ecclesiastico», così travolgendo «anche gli interessi religiosi, costituzionalmente tutelati, al cui soddisfacimento sono primariamente destinati tali enti»⁷.

3.2. Per converso, secondo un orientamento costante della giurisprudenza italiana ed europea, la qualificazione di un'attività come attività di impresa prescinderebbe integralmente dalle caratteristiche del soggetto che la esercita⁸. Per l'applicazione della relativa disciplina a tutela dei creditori non rilevarebbe, pertanto, il carattere religioso o la finalità perseguita dal soggetto che pone in essere l'attività di impresa, sicché nessuno

⁶ Così P. CAVANA, (nt. 2), p. 181; nello stesso senso, G. DALLA TORRE, (nt. 2), 235 e S. BERLINGÒ, (nt. 2), 182 s., sulla cui scorta, A.M. NICOLÒ PUNZI - G. NERI - D. DI GIORGIO, *Gli enti ecclesiastici*, in L. GHIA - C. PICCININNI - F. SEVERINI (a cura di), *Trattato delle procedure concorsuali*, Torino, 2010, 391 s.; nella letteratura commercialistica, A. LEZAPPA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, 329 s., con riferimento al fallimento e alla amministrazione straordinaria, ritenendo, tuttavia, compatibile con la disciplina pattizia il concordato preventivo, dal momento che in tal caso risulta preservata l'autonomia dell'ente.

⁷ Così P. CAVANA, (nt. 6), 181; identicamente, G. DALLA TORRE, (nt. 2), 235, anche argomentando dall'esclusione della soggezione a liquidazione coatta amministrativa disposta dall'art. 15, co. 1, d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155 con riferimento agli enti ecclesiastici che esercitano un'impresa sociale.

⁸ In termini generali, nella giurisprudenza di legittimità Cass., 16 giugno 2008, n. 16612; Cass. Sez. lav., 5 gennaio 2011, n. 97, tutte sulla scorta della decisione di Cass. S.U., 11 aprile 1994, n. 3353, in *Dir. eccl.*, 1995, II, 463, con nota di A. FUCCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!* Nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la qualificazione come «impresa» dell'ente che «esercita attività economica, offrendo beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento» è costante dal *leading case* di CGCE, 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner*, in *Raccolta*, 1991, I-01979, da cui la citazione (n. 21); nello stesso senso, con specifico riferimento a un ente ecclesiastico e pur nel contesto di un provvedimento che riconosce la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato di una garanzia pubblica a sostegno di una linea di credito per liquidità immediata, COMMISSIONE EUROPEA, Decisione del 10 dicembre 2014, C(2014) 9255, con riferimento all'amministrazione straordinaria della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione.

ostacolo impedirebbe l'assoggettamento alle procedure concorsuali di enti ecclesiastici che svolgono un'attività oggettivamente qualificabile come impresa⁹.

4. Intese in senso unilaterale, entrambe le impostazioni non risultano, tuttavia, convincenti.

4.1. Nella prospettiva della necessaria protezione della libertà religiosa, la possibilità del subentro di un soggetto statale nell'amministrazione dell'ente ecclesiastico non sembra consentire di affermare una radicale incompatibilità tra l'applicazione del regime concorsuale e il precetto concordatario a salvaguardia della struttura e della finalità di tali enti. Nelle procedure a carattere conservativo, il debitore tende, infatti, a conservare, sia pur con diversi gradi di autonomia, l'esercizio dell'impresa; mentre, nelle altre ipotesi, l'ambito collegato all'attività di impresa (per es.: la gestione della struttura ospedaliera) può essere distinto da quello connesso alle finalità di religione e di culto (per es.: l'esercizio del potere disciplinare sui membri dell'istituto di vita consacrata)¹⁰, sicché l'intervento di soggetti esterni risulta circoscritto all'attività di impresa e alle relative strutture, senza che vi sia spazio per una sua estensione al nucleo confessionale o alle altre strutture dell'ente ecclesiastico. Certo, la sostituzione nella gestione dell'impresa che si verifica nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria o gli impegni assunti nei confronti dei creditori in un piano di concordato preventivo possono interrompere la riferibilità dell'attività di impresa alle strutture di governo dell'ente ecclesiastico e, in tal modo, *de facto* comportare singoli atti di gestione incompatibili con le finalità dell'ente. Nei casi di maggiore importanza, la necessità di un'autorizzazione canonica per la validità civile dell'atto - discendente dalla prescrizione dell'art. 7, co. 5, Accordo e specificamente

⁹ In tal senso, Trib. Paola, 3 dicembre 2009, cit.; Trib. Roma, 30 maggio 2013, cit., 204; Trib. Roma, 25 luglio 2013, cit. Analogamente in dottrina, A. VITALE, (nt. 2), 423; A. FUCILLO, (nt. 2), 101 e ss.; G. RIVETTI, *Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali: profili interordinamentali*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 1093 s.; F. FIORE, *Fallimento degli enti ecclesiastici e svolgimento di attività imprenditoriali*, in *QDPE*, 2010, 982 s.; nello stesso senso, argomentando dalla possibilità che il fallimento non comporti l'estinzione dell'ente che vi è assoggettato, A. CETRA, (nt. 2), 503. Del tutto esplicita nel comprendere gli enti ecclesiastici tra i soggetti sottoponibili a procedure concorsuali è la *Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali* predisposta dalla c.d. Commissione Rordorf, pubblicata in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2015, n. 2, in www.rivistaodc.eu.

¹⁰ Sul punto, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*², Torino, 2005, 300 s.; nel senso che «la procedura non investe la “struttura” sottoposta al diritto canonico, bensì un complesso di “rapporti” sottoposti al diritto comune», G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali. Spunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, 309; in giurisprudenza, Trib. Roma, 30 maggio 2013, cit., 205.

regolata dall'art. 18, l. 222/85¹¹ - sembra, tuttavia, consentire un adeguato presidio rispetto al rischio di atti di gestione non conformi alle finalità dell'ente.

Né vanno sottovalutati gli inconvenienti di una mancata soggezione degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali. Un'attività di impresa non assistita dalle tutele per i creditori offerte dalle procedure concorsuali rende, infatti, possibili comportamenti opportunistici da parte dell'imprenditore debitore e giustifica, per conseguenza, un maggior costo del credito, in particolare bancario. Per altro verso, a fronte di un sistema concorsuale ormai prevalentemente orientato al risanamento dell'impresa, la mancata applicazione della relativa disciplina comporta la perdita di un'opportunità¹², tanto più grave quanto più la procedura concorsuale costituisca l'unico strumento per un'adeguata gestione della posizione debitoria.

4.2. Parimenti non persuasivo appare un approccio esclusivamente fondato sulla nozione oggettiva di impresa.

Diversamente da quanto accade nelle società, i beni di un ente ecclesiastico sono strumentali anche a finalità diverse dall'attività di impresa. Identificate dal diritto canonico con riguardo al culto divino, all'«onesto sostentamento del clero e degli altri ministri», nonché all'esercizio di «opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254, § 2 CIC)¹³, tali scopi sono indicati nella disciplina concordataria mediante il riferimento al «fine di religione o di culto» (art. 7, co. 1, 2 e 3, Accordo), da intendersi - agli effetti civili - come comprendente «esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana» (art. 16, co. 1 lett. a, l. 222/85). In questa prospettiva, la soggezione a procedure concorsuali conseguente allo svolgimento di attività di impresa lascia intatta la necessità che tali procedure non pregiudichino i beni dell'ente ecclesiastico destinati a finalità di religione e di culto. In caso contrario, l'applicazione della legge dello Stato finirebbe per non rispettare struttura e finalità dell'ente ecclesiastico, così violando il vincolo imposto dalla disciplina pattizia¹⁴.

¹¹ Per tutti, P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in I. ARRIETA (a cura di), *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato* Venezia, 2007, 292; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*¹¹, Bologna, 2012, 389 ss., Bologna, 391; in giurisprudenza, Cass., 12 maggio 1993, n. 5418, in *Riv. not.*, 1994, II, 1349 ss.; più di recente, Cass., 23 maggio 2012, n. 8144.

¹² G. CIPOLLA, *Relazione* presentata al seminario di studi *Amministrazione dell'ente ecclesiastico. Prevenzione e gestione delle criticità, procedure concorsuali*, Roma, 15 ottobre 2013, in www.chiesacattolica.it, 12 ss.

¹³ Sul punto, per tutti, J. P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*², Milano, 2008, 10 ss.; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*², in *Cod. civ. - Commentario* diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2013, 149 ss.

¹⁴ Nel senso che un tale limite «non costituisce un privilegio, ma si giustifica alla luce dei principi costituzionali in tema di libertà religiosa, poiché un indiscriminato assoggettamento

Che il rispetto della finalità e della struttura dell'ente ecclesiastico finisca, in questo modo, per prevalere sulla tutela del credito non costituisce, peraltro, un *unicum* del regime concordatario. Secondo quanto confermato dalla disciplina dei beni e dei crediti impignorabili (artt. 514, 515 e 545 c.p.c.) o non compresi nel fallimento (art. 46 l. fall.), il principio della responsabilità patrimoniale del debitore non è, infatti, assoluto, potendo essere derogato nel ricorrere di interessi che il legislatore considera superiori alla protezione del creditore (art. 2740, co. 2, c.c.)¹⁵.

5. Alla stregua di tali considerazioni, appare, pertanto, ragionevole una soluzione che - contemperando le esigenze di tutela dei creditori con il rispetto della struttura e delle finalità proprie degli enti ecclesiastici - sottoponga questi ultimi alla disciplina delle procedure concorsuali nei limiti delle strutture preposte alla gestione dell'attività di impresa. In questa logica, potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa (per es.: l'immobile utilizzato per la prestazione di servizi sanitari); mentre, di contro, dovranno ritenersi esclusi dalla procedura concorsuale i beni funzionali all'esercizio delle attività di religione o di culto, secondo le declinazioni specifiche del singolo ente ecclesiastico (per es.: la casa generalizia o le case di formazione)¹⁶.

Tale impostazione risulta confermata dai più recenti provvedimenti giurisprudenziali: secondo cui i beni «che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente» (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte»¹⁷.

a tutte le norme previste dalla legislazione civile potrebbe importare il pericolo di rendere totalmente impossibile o gravemente difficoltoso agli enti ecclesiastici l'esercizio di attività tradizionalmente considerate dalla Chiesa come indispensabili per il raggiungimento dei fini che le sono propri», G. FELICIANI, *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, 1119.

¹⁵ Sul punto, per tutti, L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*², in *Cod. civ. - Commentario* diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2010, 35 ss.; F. MACARIO, in AA.VV., *Attuazione dei diritti*, in *Diritto civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, IV, II, Milano, 2009, 181 ss., spec. 190 s.

¹⁶ Con specifico riferimento alle procedure liquidatorie, per un'analoga conclusione, G. TERRANOVA, (nt. 10), 311.

¹⁷ Così Trib. Roma, 30 maggio 2013, cit., 205; analogamente, Trib. Roma, 25 ottobre 2012, cit.

6. Il risultato così conseguito necessita, tuttavia, di alcune precisazioni.

6.1. Aver individuato il limite alla garanzia patrimoniale generica dell'ente ecclesiastico sottoposto a una procedura concorsuale nei beni funzionali all'esercizio delle attività di religione o di culto pone, all'evidenza, un problema di puntuale identificazione della fattispecie¹⁸: tanto nell'interesse dell'ente ecclesiastico, che in tal modo può fare affidamento su beni non destinati a essere aggrediti; quanto in quello dei creditori, che, specularmente, sono messi nelle condizioni di conoscere l'estensione della garanzia generica del proprio debitore.

Nell'affrontare la questione la giurisprudenza e la dottrina più attenta hanno fatto ricorso all'istituto canonistico del patrimonio stabile: il limite alla garanzia patrimoniale generica dell'ente ecclesiastico imprenditore andrebbe identificato nel complesso dei beni legittimamente assegnati come «dote permanente» per «garantire l'autosufficienza economica e la sopravvivenza dell'ente, così come per agevolare il conseguimento dei suoi fini»¹⁹. Così, una recente decisione ha ritenuto che «la mancata cessione ai creditori dei due soli immobili non destinati ad attività produttiva» (= il primo «adibit[o] a luogo di culto, casa di formazione delle religiose e curia generalizia», il secondo impiegato come «luogo di culto, con annessa casa religiosa per lo svolgimento di attività religiose e di culto») non risulta «contrastare con il principio generale inderogabile ex art. 2740 c.c., posto che nell'ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel c.d. patrimonio stabile dell'ente religioso e non possono essere pertanto liberamente alienati in quanto ... destinati ad assicurare la sussistenza e la finalità dell'ente»²⁰. Tale approccio ha incontrato l'approvazione della dottrina commercialistica²¹ e, soprattutto, dei cultori del diritto ecclesiastico, affatto espliciti nel rilevare che l'«istituto del patrimonio stabile presenta tutti i requisiti formali e sostanziali per offrire una soluzione pratica» al problema in esame²².

¹⁸ Al riguardo V. MARANO, *Enti ecclesiastici e diritto comune. Specialità ignorata, specialità da salvare*, in AA.VV., *Chiesa e Stato in Italia. Nuovi studi di diritto ecclesiastico*, Roma, 2015, 139; F. APRILE, (nt. 4), 213

¹⁹ Nell'assenza di una definizione di patrimonio stabile nel codice di diritto canonico, così J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 140; analogamente, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2014, 258; D. ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, Pamplona, 2009, 109; V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, in E. CAPPELLINI (a cura di), *La normativa del nuovo Codice*, Brescia, 1983, 277; nello stesso senso, v. anche CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa* (2005), n. 53.

²⁰ Così Trib. Roma, 25 luglio 2013, cit.

²¹ G. TERRANOVA, (nt. 10), 263.

²² Così C. VARALDA, *Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 28/2015, in www.statochiese.it, 31; sul punto v. anche L. PILON, *L'ente ecclesiastico e il*

Condivisibile nel merito, una simile affermazione pare richiedere qualche chiarimento sul suo fondamento e nelle sue implicazioni. Sotto il primo profilo, argomentando dalla norma canonica che condiziona il conferimento della personalità giuridica alla presenza di mezzi «sufficienti a conseguire il fine prestabilito» (can. 114, § 3 CIC), si potrebbe, certo, ritenere che patrimonio stabile sia elemento costitutivo dell'ente ecclesiastico²³, così da concludere che i relativi beni non possono essere aggrediti dai creditori senza pregiudicare il rispetto della struttura dell'ente richiesto dalla disciplina concordataria. Nel codice di diritto canonico una esplicita previsione che imponga la costituzione di un patrimonio stabile risulta, tuttavia, mancare²⁴, potendosi, altresì, osservare come la disciplina vigente si limiti a richiedere la licenza dell'autorità competente per la valida alienazione dei beni ascritti al patrimonio stabile (can. 1291 CIC): un vincolo di indisponibilità relativa, quindi, concettualmente distinto dall'effetto di separazione patrimoniale nei confronti dei creditori evocato dalla giurisprudenza appena richiamata. Proprio tale regime di indisponibilità relativa e la disciplina concordataria sulla rilevanza civile dei controlli canonici possono, nondimeno, giustificare l'identificazione del patrimonio stabile come limite alla responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico²⁵. La soggezione dell'amministrazione dei beni ecclesiastici ai «controlli previsti del diritto canonico» (art. 7, co. 5, Accordo) e la possibilità di opporre ai terzi l'invalidità degli atti posti in essere da enti ecclesiastici in assenza dei controlli «risultanti dal codice di diritto canonico» (art. 18 l. 222/85) sembrano, infatti, consentire di escludere che, in assenza di una licenza da parte della competente autorità canonica, i beni rientranti nel patrimonio stabile possano essere validamente destinati al soddisfacimento dei creditori.

Da quest'angolo visuale, il riferimento al patrimonio stabile rende meno netta la distinzione tra beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e beni con finalità di religione o di culto. Nel caso in cui un'attività di impresa (per es.: la gestione di una scuola) rientri nel carisma originario dell'ente (per es.: l'educazione dei giovani), in una prospettiva canonistica una destinazione al patrimonio stabile dei beni funzionali allo svolgimento di tale attività (per es.: l'immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività scolastica) potrebbe essere configurata nella misura in cui tali beni debbano ritenersi indispensabili al conseguimento delle finalità dell'ente. Di qui la necessità dell'autorizzazione canonica e, per conseguenza, l'impossibilità di destinare

terzo settore, in *L'ente ecclesiastico a trent'anni dal Concordato*, in P. CLEMENTI - L. SIMONELLI, (nt. 2), 448.

²³ Nel senso che da tale norma può essere implicitamente ricavata la sussistenza di un obbligo di costituire un patrimonio stabile, V. DE PAOLIS, (nt. 19), 258; nello stesso senso, S. PACIOLLA, *Il patrimonio stabile*, Relazione alla V Conferenza Regionale d'Europa dell'Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio, Napoli, 15 marzo 2016, in www.ohsjd.org, 5; in termini assai più sfumati, tuttavia, J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 140.

²⁴ J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 140; C. VARALDA, (nt. 22), 16 s.

²⁵ In tal senso, C. VARALDA, (nt. 22), 24 ss.

tali beni al soddisfacimento dei creditori in assenza di licenza da parte della competente autorità ecclesiastica. Naturalmente, ciò non legittima una indiscriminata attribuzione di beni al patrimonio stabile: se, da un lato, i canonisti limitano tale attribuzione a una quantità di beni - sia immobili che mobili²⁶ - «commisurata alla natura, ai fini e alle esigenze» dell'ente²⁷, invocare il regime concordatario dei controlli a fronte di un ricorso opportunistico al patrimonio stabile costituirebbe, in una logica di diritto internazionale, un esemplare violazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei trattati (art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati)²⁸.

6.2. La considerazione delle forme pubblicitarie dettagliatamente previste dall'ordinamento italiano per le ipotesi di separazione patrimoniale (per es.: con riguardo al fondo patrimoniale, artt. 162, co. 4, 167, co. 4 e 2467, co. 1, c.c.; in ordine al patrimonio destinato di società per azioni, art. 2447-*quater*, co. 1, con riferimento agli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, art. 2645-*ter*, c.c.) pone, ulteriormente, la questione della precisa identificazione dei singoli beni che costituiscono il patrimonio stabile²⁹.

Nella disciplina canonica il tema è affrontato da una pluralità di prospettive: in punto di fattispecie, rientrano nel patrimonio stabile soltanto i beni oggetto di una legittima assegnazione (can. 1291 CIC)³⁰; mentre, sotto il profilo della disciplina, è stata appena ricordata la necessità di determinare il patrimonio stabile secondo criteri di proporzionalità. Il codice di diritto canonico non detta, di contro, alcuna specifica disposizione in materia di pubblicità. Si comprende, pertanto, la ricorrente sollecitazione alla puntuale ricognizione dei beni ascritti al patrimonio stabile³¹ e, prima ancora, al compimento dei necessari atti formali di assegnazione³², qualora ciò non fosse

²⁶ J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 140; V. DE PAOLIS, (nt. 18), 257 s.

²⁷ Così V. DE PAOLIS, (nt. 18), 259; analogamente F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Roma, 2002, 277; J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 141.

²⁸ Sul punto, in generale, J. SALMON, *sub* art. 26, in O. CORTEN - P. KLEIN (eds.), *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary*, Oxford, 2011, 659 ss.

²⁹ Per la segnalazione del problema, V. MARANO, (nt. 18), 139.

³⁰ Nel silenzio del codice, la dottrina canonistica identifica una pluralità di titoli che possono fondare un'assegnazione legittima: «disposizione di legge, provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, delibera degli amministratori, tavole di fondazione, od anche la volontà dei donanti o dei contraenti» [così J. P. SCHOUPE, (nt. 13), 141].

³¹ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica* (2014), n. 1.4.; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, (nt. 19), n. 53; S. PACIOLLA, (nt. 23).

³² CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, (nt. 29), n. 1.4.; C. VARALDA, (nt. 22), 24.

ancora avvenuto³³. Oltre che necessaria per un'ordinata amministrazione e il buon funzionamento dei controlli canonici, tale identificazione risulta dirimente - per le ragioni segnalate in precedenza³⁴ - nella prospettiva del finanziamento bancario agli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa.

7. Rimane, infine, da osservare come le questioni sin qui discusse presuppongano un'attività di impresa facente capo direttamente all'ente ecclesiastico. Secondo quanto emerge dall'esperienza internazionale³⁵, tale modello non è, tuttavia, l'unico configurabile, essendo possibile che titolare dell'attività di impresa sia un soggetto distinto dall'ente ecclesiastico (per es.: una fondazione o anche una società di capitali), sul quale quest'ultimo esercita il controllo. In una simile ipotesi, destinatario immediato della procedure concorsuale non è l'ente ecclesiastico, ma il soggetto che esercita l'impresa; pertanto, anziché per il tramite del patrimonio autonomo, la separazione patrimoniale viene conseguita mediante la distinzione tra soggetti giuridici³⁶.

Pur riducendo in modo significativo lo spazio per una procedura concorsuale nei confronti dell'ente ecclesiastico, tale soluzione non è, peraltro, necessariamente preferibile. Da un lato, infatti, i benefici della distinzione tra soggetti giuridici possono essere inferiori ai relativi costi di gestione, sia diretti (per es.: costi di *compliance* con la disciplina applicabile al soggetto che esercita l'impresa) che indiretti (per es.: maggiore distanza tra la gestione dell'attività di impresa e il carisma originario dell'ente ecclesiastico). Per altro verso, la distinzione tra soggetti giuridici non impedisce, nei casi previsti dall'ordinamento, la responsabilità di chi esercita il controllo, secondo quanto fatto palese dal generico riferimento agli «enti» contenuto nella previsione *ex art. 2497 co. 1, c.c.* sulla responsabilità di chi esercita abusivamente la direzione o il coordinamento di società, così come dalle numerose tecniche elaborate dalla giurisprudenza per superare lo schermo della personalità giuridica³⁷.

8. Quale che sia l'assetto organizzativo adottato, risulta chiaro, a questa stregua, come il rispetto delle regole fondamentali dell'agire imprenditoriale costituisca un elemento imprescindibile per gli enti

³³ Sul punto, F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *QDPE*, 2003, I, 290.

³⁴ *Supra*, n. 4.1.

³⁵ Per un esempio, A. MADERA, *Gli ospedali cattolici*, I, Milano, 2004, 5 ss. e 43 ss.

³⁶ In termini generali, H. HANSMANN - R. KRAAKMAN, *The Essential Role of Organizational Law*, in 110 *Yale L. J.* (2000), 393 ss.

³⁷ Sul punto, da ultimo, M. MIOLA, *Riflessioni su responsabilità per eterodirezione dell'impresa e procedure concorsuali*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2015, n. 1, in www.rivistaodc.eu.

ecclesiastici che operano “nel mondo”, tanto più in una congiuntura economica come quella attuale.

Per tale ragione, insieme a soluzioni delle crisi *ex post* fondate su procedure concorsuali, appare ragionevole ipotizzare anche per gli enti ecclesiastici il ricorso a forme proporzionate di *risk management* e di controllo sulla gestione, eventualmente offerte da strutture di secondo livello in conformità all’approccio ricorrente nelle cooperative e negli enti *non profit*. Né sembra dirimente la diversità culturale che origina i modelli di organizzazione aziendale abitualmente utilizzati dalle società: come dimostrato dalla millenaria storia cristiana, è, infatti, proprio del genio religioso imparare da tutti per elaborare creativamente soluzioni originali.